

COMUNE DI SCANDICCI

(Città Metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE
DI TELEFONIA CELLULARE, ALL'INTERNO DELL'AREA SPORTIVA
TURRI, IN VIA RIALDOLI, IN SCANDICCI (CODICE FI 194). -----**

La presente scrittura privata tra: -----

A) - Il Comune di Scandicci (FI) (Cod. Fisc. e P.IVA 00975370487), d'ora in avanti denominato "Concedente", nella persona del Dirigente del Settore OO.PP. e Ambiente del Comune di Scandicci, Ing. *omissis*, nato a Firenze il 09.03.1968, e domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché dell'art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo; -

B) - la Società CK Hutchison Networks Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA n. 11049880963), con sede legale in Largo Metropolitana n. 5 – 20017 Rho (MI), in persona dell'Ing. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis* e dell'ing. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis*, i quali intervengono in qualità di Procuratori della Società suddetta, muniti degli occorrenti poteri come risulta:
- dalla Procura autenticata dal Notaio Dott. Luca Bollini, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 23795, Racc. n. 8274 del 30 aprile 2020, registrata all'agenzia delle Entrate di Milano 2, il 13 maggio 2020, al n. 30883, Serie 1T;-----

- dall'atto di trasferimento, a far data dal 31/12/2019, di ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete da Wind Tre S.p.A. a CK Hutchison Networks Italia S.p.A. a rogito del Dott. De Costa, Notaio in Milano

Rep. 9049 e Racc. 4853, Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano il
20/01/2020 al n. 3675 Serie 1T;-----

PREMESSO:

- che in data 18/05/2009 la Società Nokia Siemens Networks OY, per conto
del gestore di telefonia cellulare Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha
sottoscritto una Convenzione con il comune di Scandicci per l'installazione di
una Stazione Radio Base per diffusione e ricezione telefonica, all'interno
dell'area sportiva Turri, di proprietà del Comune di Scandicci, posta in Via
Rialdoli e ricadente in catasto al foglio n. 12 , particella n. 2, identificata con
codice sito FI 194; -----

- che tale convenzione quinquennale aveva validità per il periodo dal
25/05/2009 al 24/05/2014;-----

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 25/06/2015 si è
approvato il rinnovo della concessione in uso, alla società Wind
Telecomunicazioni S.p.A., a titolo temporaneo ed oneroso, della porzione di
terreno sopra individuata, per ulteriori 5 anni, ovvero dal 25/05/2014 al
24/05/2019;-----

-.che con comunicazione Prot. n. 49776 del 26/10/2017 la Società WIND Tre
S.p.A. ha informato che Wind Telecomunicazioni S.p.A., per effetto della
fusione (atto stipulato in data 09/11/2016 ai rogiti del Dott. Stefano Rampolla,
Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 57141, Racc.
n. 14616 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 05/12/2016 n.
51840 serie 1T), è stata incorporata nella Società H3G S.p.A. con efficacia
dal 31/12/2016 e la società risultante ha assunto la denominazione di

	WindTre S.p.A. con sede legale in Trezzano Sul Naviglio (MI), Via Leonardo	
	Da Vinci n. 1; -----	
	- che in data 09/04/2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Scandicci e la	
	Società Wind Tre S.p.A. il rinnovo della concessione in uso, a titolo oneroso	
	e temporaneo, dell'area dell'impianto sportivo Turri sopra individuata per il	
	periodo dal 25/05/2014 al 24/05/2019 (registrato all'Agenzia dell'Entrate	
	Firenze 1 in data 20/04/2018 - Rep. n. 3030);	
	- che con comunicazione Prot. n. 6602 del 10/02/2020 Wind Tre S.p.A.	
	informa che con atto a rogito del Dott. De Costa, Notaio in Milano (stipulato	
	in data 31/12/2019, Rep. 9049 e Racc. 4853, Registrato alla Agenzia delle	
	Entrate di Milano il 20/01/2020 al n. 3675 Serie 1T) la stessa società, a far	
	data dal 31/12/2019, ha trasferito a CK Hutchinson Network Italia S.p.A. il	
	ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete	
	comprensivo della concessione oggetto del presente atto;-----	
	- che essendo la succitata convenzione scaduta il giorno 24/05/2019, si	
	rende pertanto necessario provvedere al rinnovo esplicito della convenzione,	
	al fine di disciplinare i rapporti fra il Comune di Scandicci e la Società CK	
	Hutchinson Network Italia S.p.A. relativamente al mantenimento della	
	stazione radio base esistente all'interno di porzione dell'area del Campo	
	Sportivo Turri in Scandicci, codice sito FI 194;-----	
	- che con Determinazione del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n.	
	XXX del XX/XX/XXXX si è approvato il rinnovo della concessione in uso, alla	
	Società CK Hutchinson Network Italia S.p.A., a titolo temporaneo ed	
	oneroso, di porzione dell'area del Campo Sportivo Turri in Scandicci, per 8	
	(otto) anni, ovvero dal 25/05/2019 al 24/05/2027, come previsto dall'art. 26	

	bis del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci (così come modificato	
	con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2019);-----	
	- che l'impianto di telecomunicazioni denominato FI 194 risulta essere della	
	tipologia "impianto singolo", in quanto allo stato attuale è autorizzata la	
	presenza di un unico operatore di telefonia mobile;-----	
	- che, trattandosi di un impianto singolo, sulla base dell'art. 26 bis del	
	Regolamento Cosap del Comune di Scandicci, si applicherà un canone	
	annuo pari a € 17.000,00 soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT dei	
	prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno	
	precedente;-----	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le Parti convengono e stipulano quanto segue:-----	
	1) Il Comune di Scandicci, come sopra legalmente rappresentato, in qualità	
	di Ente proprietario dell'area adibita ad impianti sportivi Turri, posta in Via	
	Rialdoli, in Scandicci, ricadente in catasto al foglio n. 12, particella n. 2	
	(codice sito FI 194), concede secondo le indicazioni del Regolamento Cosap	
	in vigore, alla Società CK Hutchinson Network Italia S.p.A. l'uso, a titolo	
	temporaneo ed oneroso, di una porzione di terreno della superficie di circa	
	15 mq., posta a lato della pista di atletica, sulla quale è presente la torre che	
	ospita le antenne del gestore di telefonia cellulare e l'impianto per	
	l'illuminazione del campo sportivo, ed una porzione dello spazio posto nelle	
	vicinanze di tale area, della superficie di circa 25 mq., in cui sono ospitati gli	
	impianti tecnici a terra (di tipo interrato). -----	
	Quanto sopra per l'installazione, il mantenimento e la gestione di un impianto	
	di telecomunicazioni di CK Hutchinson Network Italia S.p.A. necessario alla	

diffusione e ricezione di segnali di telecomunicazioni per la gestione del servizio di pubblica utilità.-----

2) Il Concedente, per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto di telecomunicazioni, consente alla Concessionaria di mantenere, all'interno dell'area concessa e fuori da essa, nella rimanente area di sua proprietà, le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell'energia elettrica, secondo i tracciati concordati con i Servizi Tecnici Comunali, restando inteso che le spese di alimentazione saranno a carico della Concessionaria stessa. -----

3) - La Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria che dovessero risultare necessari al mantenimento del proprio impianto in condizioni ottimali. -----

4) - Per gli interventi alle attrezzature ed agli spazi concessi in uso di cui al precedente punto 1) il Concedente garantisce alla Concessionaria la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'impianto ed alle relative vie di accesso, del proprio personale dipendente o di personale da essa incaricato, per compiere le opere necessarie alla manutenzione o per servizio. Ogni onere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è posto a carico della Concessionaria. -----

5) - Dovranno essere rispettate le normative relative alla tutela della salute, sicurezza ed incolumità, dei lavoratori , dipendenti o incaricati dalla Concessionaria ,addetti agli interventi manutentivi dell'impianto di telecomunicazione. La Concessionaria esonera espressamente il Concedente dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, per danni subiti da persone e cose connessi con la gestione di quanto concesso, qualora tali

	danni siano riconducibili a colpa o dolo della società CK Hutchinson Network	
	Italia S.p.A. -----	
	6) Per la concessione in uso di cui trattasi le parti concordano, secondo	
	quanto previsto dall'art. 26 bis del Regolamento Cosap del Comune di	
	Scandicci:-----	
	a) Un canone annuo di euro 17.000,00 (diciassettemila) per “impianto	
	singolo”, a decorrere dal 25/05/2019, che dovrà essere versato in un'unica	
	soluzione entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento, sul conto corrente IBAN:	
	IT79A0760102800000015871502.-----	
	Conseguentemente l'importo contrattuale per gli otto anni della durata della	
	Concessione viene ad ammontare ad euro 136.000,00 (centotrentaseimila),	
	oltre l'aggiornamento ISTAT di cui alla successiva lettera e);-----	
	b) che, preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, la	
	Concessionaria dovrà dimostrare di:-----	
	– aver sottoscritto fideiussione a garanzia, per tutta la durata del	
	contratto (ovvero fino al 24/05/2027), pari ad un'annualità del canone (ovvero	
	euro 17.000,00);-----	
	- aver versato la somma di euro 8.285,03	
	(ottomiladuecentoottantacinque/03) corrispondente al canone annuale	
	anticipato di euro 17.000,00 al netto di euro 8.714,97	
	(ottomilasettecentoquattordici/97) già anticipate per l'anno 2020;-----	
	c) che i versamenti successivi annuali dovranno essere effettuati entro il	
	30 Aprile dell'anno di riferimento;-----	
	d) che in caso di mancato pagamento del canone si applicherà quanto	
	previsto dagli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento Cosap Comune di Scandicci;	
	6	

e) che, a partire dall'anno 2021, l'importo del canone sarà soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente;-----

f) che il versamento del canone dovrà essere effettuato da CK Hutchinson Network Italia S.p.A. indicando SEMPRE come causale: "Canone annuale anno _____ per SRB Campo Sportivo Turri codice sito FI 194".-----

g) che, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 bis del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci, il canone potrà variare in corso di Concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o viceversa);-----

7) Il presente atto viene sottoscritto con validità di 8 (otto) anni, a decorrere dal 25/05/2019 senza possibilità di tacito rinnovo. -----

La Concessione, alla succitata scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa apposita deliberazione del Comune ed a seguito di formale richiesta di rinnovo che la Concessionaria s'impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) mesi prima della succitata medesima scadenza. -----

La concessionaria ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, con richiesta formale da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite la posta elettronica certificata (PEC) almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. Resta inteso che la stessa dovrà versare il canone fino alla scadenza annuale della Convenzione. -----

Per patto espresso la Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati da un rapporto riguardante la

stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria fa parte, dopo formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale concedente. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente Contratto. -----

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da parte del Concedente e senza dover corrispondere alla Concessionaria nessuna indennità risarcitoria, con un preavviso di almeno 90 giorni per emanazione di nuove normative, una volta verificata l'impossibilità di adeguamento dell'impianto concessionato. In tale evenienza, fatta salva la disattivazione dell'impianto non appena venisse riscontrato un pericolo a danno dei cittadini accertato dagli organi sanitari competenti, l'Amministrazione farà quanto nelle sue possibilità per individuare un nuovo apposito sito che garantisca livelli di copertura simili. -----

Al termine della convenzione, oppure prima in caso di risoluzione anticipata, la Concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, a rimuovere le antenne e gli apparati tecnici a terra e a provvedere al ripristino dei luoghi, riportandoli nella loro condizione originaria. Eventuali opere realizzate, presso gli spazi concessi, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alla normativa edilizia ed urbanistica, comporteranno di diritto la risoluzione "*de iure*" della convenzione e dovranno essere rimosse, a cura e spese della Concessionaria; in caso di inosservanza il Concedente potrà procedere alla demolizione a norma della disciplina edilizia, con rivalsa delle spese nei

confronti della Concessionaria, oppure acquisire gratuitamente al patrimonio comunale le opere aggiunte senza versare alcun compenso alla Concessionaria. La Concessionaria è responsabile della gestione, conservazione, delle spese di manutenzione, vigilanza ed utilizzo di ciò che ha installato presso gli spazi concessi. -----

8) Nel caso in cui sulla installazione sia tecnicamente possibile ospitare altri soggetti operanti nel campo delle telecomunicazioni che ne facciano richiesta, la Concessionaria si impegna a concedere la propria autorizzazione in proposito. In tale circostanza il nuovo gestore in accordo con il Concedente, dovrà sottoscrivere apposita Convenzione per il rilascio della concessione che sarà soggetta al canone per impianti in Cositing di cui al comma 2 dell'art. 26 bis del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci pari ad € 15.000,00. Il canone per impianti in Cositing pari ad € 15.000,00 sarà applicato con comunicazione unilaterale da parte del Concedente anche alla Concessionaria.-----

9) Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico della Concessionaria. -----

10) Si dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto non sono soggette agli accertamenti per la lotta alla mafia in quanto di importo inferiore al tetto stabilito dell'Art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 pari ad € 150.000,00. -----

11) Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico,

per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.-----

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 ed al D. Lgs. n. 101/2018.-----

Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email – privacy@comune.scandicci.fi.it].-----

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy, e scaricare l'informativa completa al seguente url:
[http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-](http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html)

[privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html](http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html) -----

12) Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Firenze. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.-----

13) Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso. A tal fine la Concessionaria si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 131/1986, in quanto soggetto obbligato, a richiedere la registrazione del presente contratto entro i termini di cui all'art. 13 del suddetto D.P.R. 131/1986 e con le modalità di cui al Titolo II del suddetto D.P.R.. La Concessionaria si impegna, inoltre, a restituire

all'Amministrazione concedente, entro 60 giorni dal termine di scadenza della registrazione, copia del contratto registrato o ricevuta di avvenuta registrazione. Decorso tale termine, in caso di mancata registrazione, l'Amministrazione concedente si rivarrà sulla concessionaria per recuperare quanto dovuto ai fini del pagamento dell'imposta di registro, sanzioni e interessi e quanto altro conseguente al mancato o erroneo adempimento. ----

14) Il presente contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, la quale viene assolta mediante apposizione dei seguenti contrassegni su copia cartacea del presente contratto:-----

marca n. 1-----

marca n. 2-----

marca n. 3-----

Il presente Atto, predisposto in modalità elettronica e convertito in file PDF/A, consta di n. X (XX) pagine intere e di n. X (XX) righe della pagina , firme escluse, è approvato dalle Parti in quanto conforme alla loro volontà che lo sottoscrivono digitalmente, inclusi i files allegati al file del contratto. Le Parti dichiarano che i rispettivi certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il presente contratto è sottoscritto digitalmente a distanza dalla Concessionaria e dal Comune di Scandicci. Il Comune poi trasmette via P.E.C. i files, costituenti il contratto, alla Concessionaria. La data di conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1326 comma 1 c.c., è stabilita dalla "consegna effettuata" alla concessionaria della suddetta PEC.-----
